REGOLAMENTO (CE) N. 1264/98 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1998

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1048/98 della Commissione [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [3];

considerando che la sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente per quanto riguarda i prodotti di cui ai punti 2, 4, 6 e 7 della tabella allegata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale per quanto riguarda i prodotti di cui ai punti 1, 3 e 5 della tabella allegata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1998.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU L 151 del 21. 5. 1998, pag. 1.
[3] GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Prodotto in polvere, costituito dall'80 %, in peso, di latte intero in polvere e dal 20 %, in peso, di siero di latte con i seguenti componenti (percentuali in peso): — acqua 5 — proteine 21 — materia grassa butirrica 24 — ceneri 6 — lattosio 44	0404 90 23	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 0404, 0404 90 e 0404 90 23
2. Prodotto in polvere, costituito dall'80 %, in peso, di latte in polvere e dal 20 %, in peso, di altri ingredienti (8 % di zuccheri riduttori, espressi in detrosio sulla materia secca superiore a 10 % ma inferiore a 20 %, e di minerali, lecitina e vitamine), con i seguenti componenti (percentuali in peso): — lattosio 41 — materia grassa butirrica 21 — proteine del latte 21 — malto-destrina 12	0404 90 83	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 0404, 0404 90 e 0404 90 83
3. Prodotto sotto forma di un blocco di granuli irregolari, di colore giallo grigiastro, con odore di formaggio, congelato, avente le carattarestiche seguenti (percentuali in peso): — materia secca 60 — materia grassa butirrica 28 — proteine 27 — siero proteine 3,5 — lattosio 1,0 — ceneri 3,3 — cloruro di sodio 0,7	0406 10 20	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 0406 0406 10 e 0404 10 20. A causa del basso contenuto di lattosio e di proteine di siero di latte, il prodotto deve essere considerato come una cagliata
4. Preparazione alimentare a forma di palla, della dimensione di un boccone, ricoperta di gomma arabica, composta principalmente di cioccolato al latte, zucchero, rum, noce di cocco grattugiata, pasta di cacao e burro di cacao	1806 90 11	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 2 del capitolo 18, nonché dal testo dei codici NC 1806, 1806 90 e 1806 90 11
5. Alimento complementare in capsule contenente maltodestrina (70 %) stearato di magnesio (3 %) e acido ascorbico (0,5 %) con aggiunta di fermenti lattici (Bifidobacterium breve e B. Longum, Lactobacillus acidophilus e L. rhamnosus circa i miliardo per grammo) presentato sotto forma di campsule gelatinose	2106 90 98	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 98
6. Miscela di olio di colza (98 %) e di petrolio (2 %)	3824 90 95	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 3824, 3824 90 e 3824 90 95 L'aggiunta del 2 % di petrolio conferisce al prodotto il carattere di un carburante

Designazione delle merci	Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
7. Miscela di olio di colza (98 %) e di una miscela (2 %) di gasolio e di altri oli pesanti	3824 90 95	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per la interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 3824, 3824 90 e 3824 90 95 L'aggiunta del 2 % della miscela di gasolio e di altri oli pesanti conferisce al prodotto il carattere di un carburante